

**CONVENZIONE TRA LA CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA E
L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO PER PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DI T.A.C. e R.M.N.**

L'anno 2015 il giorno 25 del mese di GIUGNO

PREMESSO

Che l'I.N.A.I.L., ha necessità di garantire ai propri utenti l'effettuazione di prestazioni specialistiche di T.A.C e R.M.N.;

T R A

La Casa di Cura privata Villa Serena DEL Dott. Leonardo Petruzzi Srl con unico socio (di seguito denominata Casa di Cura), con Sede in Città S. Angelo (PESCARA), Viale L. Petruzzi n. 42, C.F. 01339360065 e P. IVA 01220790685, nella persona del Rappresentante legale Dott.ssa Petruzzi Concetta, nata a Pescara il 19/04/1956, domiciliato, per la carica, presso la suddetta Casa di Cura;

E

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in prosieguo denominato INAIL) C.F. n. 01165400589, con sede in Roma - Via IV novembre n. 144, rappresentata dal Direttore Regionale pro tempore Dott. Nicola Negri, nato a Collelongo (AQ) il 2 aprile 1959 e domiciliato, per la carica, presso la Direzione Regionale Abruzzo in Via Vetoio - 67100 L'AQUILA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Casa di Cura si impegna ad effettuare a favore degli utenti assistiti dell'Istituto, muniti di impegnativa INAIL, le prestazioni specialistiche di T.A.C. e R.M.N. richieste ed in premessa indicate.

Art. 2

Le prestazioni saranno effettuate nei giorni e negli orari che saranno concordati all'atto della prenotazione che dovrà avvenire contattando il numero telefonico 0859590860/202 o via fax al n. 0859590323, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 14,00. L'effettuazione delle prestazioni potrà avvenire solo esibendo l'impegnativa rilasciata dall'Inail.



Art. 3

Considerata l'urgenza della prestazione, i soggetti da esaminare, preventivamente segnalati dalla sede INAIL accedono alle indagini, entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione, nel giorno e nelle ore stabilite, esibendo l'impegnativa rilasciata dall'INAIL. La documentazione sanitaria ed i relativi referti saranno trasmessi alla Sede INAIL nella stessa giornata dell'erogazione della prestazione specialistica, tramite l'infortunato, fatti salvi i casi di forza maggiore, non prevedibili. In Tal caso il referto andrà inviato, tramite fax o posta elettronica, al centro Medico legale INAIL di riferimento non oltre il terzo giorno dall'erogazione della prestazione e, comunque, la documentazione sanitaria completa dovrà pervenire all'INAIL entro 7 gg. dall'effettuazione della prestazione.

Art. 4

Gli specialisti assumono l'obbligo di rispettare il segreto su dati, situazioni o su quanto vengano a conoscere in conseguenza dell'opera svolta, ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n°196 e successive modifiche e integrazioni e si impegnano a non divulgare detti elementi, senza un esplicito preventivo assenso dato dall'Inail.

Art 5

Lo specialista che effettua le prestazioni assicura di non avere contenzioso in atto con l'Istituto e si impegna a non accettare la nomina a C.T.U e C.T.P in giudizi contro l'Inail che riguardano gli esami da lui refertati.

Art. 6

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il compenso stabilito è dato dall'applicazione del tariffario in base al Nomenclatore Tariffario Regionale vigente approvato con Decreto del Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 12 del 20 febbraio 2013, con l'applicazione di una decurtazione del 10% per ogni singola prestazione.

Art.7


Nel caso in cui si ritenesse necessario un approfondimento diagnostico, lo stesso dovrà essere eseguito previa autorizzazione del Dirigente medico dell'INAIL (Primario) e si procederà alla separata fatturazione del relativo costo di utilizzo.

Art. 8

L'INAIL, si impegna e si obbliga ad effettuare i relativi pagamenti, previa fatturazione mensile, con bonifico bancario presso la Banca Dell'Adriatico, via Chieti, 60 65100 Pescara – IBAN: IT62B0574815400100000006562 avendo cura di scrivere sulla causale: "Convenzione tra Casa di Cura Villa serena e INAIL per prestazioni diagnostiche".

Art 9

Le fatture emesse dalla Società, secondo le modalità di cui al successivo articolo, corredate da adeguata documentazione giustificativa (estratto conto riepilogativo, copie di impegnative e referti), saranno liquidate entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.



Art. 10

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013 – L. n. 244 del 24 Dicembre 2007, art. 1, commi da 209 a 213, le fatture emesse in relazione al contratto stipulato con quest'Istituto dovranno essere redatte in forma elettronica e trasmesse per il tramite del sistema di interscambio. L'INAIL non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Il Codice Univoco Ufficio della Direzione Regionale Abruzzo, rinvenibile nell'IPA (Indice delle pubbliche Amministrazioni), è il seguente: **OZBEJR**.

Tale codice dovrà essere riportato nella fattura elettronica, nello specifico campo avente "**ID e Nome Tag XML**" rispettivamente "**1.1.4 <CodiceDestinatario>**" presente nella "*Rappresentazione tabellare del tracciato Fattura PA versione 1.0 del 06/06/2013*", consultabile al seguente indirizzo:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf.

Eventuali aggiornamenti delle Unità Organizzative saranno riportati tempestivamente nel predetto Indice delle Pubbliche Amministrazioni ed il relativo Codice Univoco Ufficio sarà consultabile sul sito www.indicepa.gov.it. L'INAIL, comunque, qualora dovessero esserci modifiche al citato codice, s'impegna ad effettuare apposita segnalazione al fornitore.

Al fine di facilitare la riconciliazione della fattura elettronica all'ordine di acquisto, l'emittente della fattura dovrà valorizzare il campo della fattura elettronica avente "**ID e Nome Tag XML**" rispettivamente "**1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>**", presente nella suddetta "*Rappresentazione tabellare del tracciato Fattura PA versione 1.0 del 06/06/2013*" con il seguente codice numerico:


31300 (per le fatture afferenti alla Sede locale Inail di Pescara)

Ad ogni buon fine si riportano anche i codici amministrativi delle altre sedi abruzzesi:
31100 – Chieti
31110 – Lanciano
31200 – L'Aquila
31210 – Avezzano
31231 – Sulmona
31400 – Teramo

Eventuali documenti da allegare alla fattura dovranno essere allegati utilizzando la sezione "**2.5 <allegati>**" presente nella già richiamata "*Rappresentazione tabellare del tracciato Fattura PA versione 1.0 del 06/06/2013*"

Per tutte le informazioni sulla fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni, si invita, comunque, a consultare il sito www.fatturapa.gov.it.

L'INAIL, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, laddove siano previsti dalla vigente normativa, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino i codici CIG e CUP ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66.



In linea con le disposizioni di cui all'art. 307 del D.P.R. n. 207/2010, il fornitore emetterà la fattura in formato elettronico dopo la verifica, da parte dell'INAIL, della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 11 - Obblighi di riservatezza e sicurezza

1. La Casa di Cura è consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento della presente convenzione sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione può avere ad oggetto dati personali sensibili secondo le definizioni di cui al comma 1, art. 4 del suddetto Codice.
2. La Casa di Cura si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
3. L'obbligo di cui al comma 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Casa di Cura sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni oggetto di convenzione.
4. Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell'INAIL, la Casa di Cura si impegna durante l'esecuzione della presente convenzione ad adottare le misure di sicurezza prescritte dagli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, dal Disciplinary Tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato B) al Codice medesimo, dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", del 27 novembre 2008, come modificato in base al Provvedimento del 25 giugno 2009, e dalle eventuali altre disposizioni in materia emanate dal Garante.
5. La Casa di Cura prende atto che l'INAIL, nella sua qualità di "Titolare" del trattamento, intende, ai sensi dell'art. 29 del suddetto Codice, designare la medesima "Responsabile" del trattamento dei dati personali che effettuerà nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione e si impegna a dare accettazione scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito "Atto di designazione" che costituisce parte integrante delle Condizioni generali di fornitura dei servizi, e a rispettarne le istruzioni impartite.
6. La Casa di Cura si impegna a fornire all'INAIL, contestualmente alla stipula della presente convenzione, specifico "Attestato di conformità" al suddetto Codice e alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo nonché a fare in modo che eventuali propri sub-fornitori, prima di fornire i servizi richiesti che comportino il trattamento di dati personali, forniscano il proprio Attestato di conformità. La Casa di Cura dichiara, altresì, di assumere ogni responsabilità connessa al mancato rispetto, da parte dei predetti sub-fornitori, nonché di eventuali loro collaboratori e consulenti, delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comprese le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
7. La Casa di Cura si impegna a fornire, qualora se ne ravvisi la necessità, l'aggiornamento periodico dell' "Attestato di conformità", con cadenza annuale.
8. L'INAIL si riserva di effettuare verifiche periodiche ispettive e/o documentali per vigilare sull'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali e di risolvere la convenzione in caso di inosservanza delle istruzioni dalla stessa impartite.




Art. 12 – Proprietà dei dati e diritto di autore


Per tutti i materiali oggetto del servizio, cioè le opere di ingegno come programmi, strumenti di programmazione, documentazione, banche dati, prospetti, disegni, immagini statiche o in movimento, suoni, studi, o rapporti fissati in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto, che sono realizzati durante l'esecuzione dello stesso, la proprietà ed ogni altro diritto (inclusa la proprietà del copyright) sono esclusivamente dell'INAIL.

Art. 13 – Informativa sui dati acquisiti dall'INAIL

1. La Casa di Cura prende atto che i dati contenuti nella presente convenzione e ad essa riferiti, rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, pertanto, ai sensi dell'art. 13 del suddetto Codice, con il presente articolo si fornisce alla Casa di Cura l'informativa sull'uso di tali dati e sui relativi diritti.
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, la Casa di Cura prende atto che l'INAIL è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano e che la Casa di Cura in parola ha fornito direttamente.
3. Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di convenzione in essere, all'esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso (es. adempimenti contabili, pagamento del corrispettivo contrattuale) e ad ogni altra incombenza strettamente correlata, nonché ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'INAIL in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del suddetto Codice, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
5. I dati personali potranno essere trattati, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e per finalità strettamente correlate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione, dal personale dell'INAIL che opera in qualità di incaricato del trattamento e/o da altri soggetti esterni che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INAIL.
6. La Casa di Cura può in ogni momento chiedere all'INAIL, ai sensi dell'art. 7 del suddetto Codice, quali siano i dati personali conservati, la correzione e l'aggiornamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e potrà esercitare il diritto di accesso previsto dal medesimo art. 7 rivolgendosi direttamente al Responsabile pro-tempore della Direzione Regionale Abruzzo designato dal Titolare quale "Responsabile" interno del trattamento dei dati personali.
7. La Casa di Cura con la stipula della presente convenzione acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate al presente articolo. L'INAIL manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e, comunque, non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Art 14

Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2017 e decorre dalla data di adozione del presente atto. E' escluso il rinnovo tacito. Le parti, durante la vigenza della convenzione, possono comunicare – tramite raccomandata A.R. – formale disdetta anticipata. In tale ipotesi è previsto il preavviso di un mese. Si conviene, inoltre, che l'INAIL potrà recedere alla disdetta anticipata della presente convenzione, in tutto o in parte, con effetto immediato, da



comunicarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nell'ipotesi in cui l'istituto evidenzi nuove esigenze organizzative.

Art 15

Le parti concordano che, in caso di controversie sulla interpretazione e/o applicazione della presente convenzione, il Foro competente in via esclusiva è quello di L'Aquila.

Art 16

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo e le parti provvederanno, ognuna per la copia di propria competenza, ad apporre la relativa marca. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, art. 5, comma 2. I relativi oneri saranno a carico della parte che dovesse eventualmente richiederne la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

INAIL Direzione Regionale Abruzzo
Il Direttore Regionale
(Dott. Nicola Negri)

Casa di Cura Villa Serena
Il Legale Rappresentante
(Dott.ssa Concetta Petruzzi)

Concetta Petruzzi

